

Repubblica e Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato

statuendo sui ricorsi:

- 29 settembre 2011 del signor **Francesco Rizzello**, Massagno,
- 30 settembre 2011 dei signori **Domenico Zucchetti** e **Claudio Bernasconi**, Massagno,

contro la decisione 12/15 settembre 2011 del Consiglio comunale di Massagno relativa all'allineamento del testo della Convenzione con la Città di Lugano per l'allestimento di un Piano regolatore intercomunale del comparto "trincea ferroviaria" (PR-TriMa) in seguito alle decisioni dei rispettivi Consigli comunali (MM no.2182);

viste le risposte 17 ottobre 2011 del signor Danilo Gianinazzi, Presidente del Consiglio comunale di Massagno, e 19 ottobre 2011 del Comune di Massagno (rappr. dal suo Municipio e patrocinato dallo Studio legale Respini Rossi Beretta Piccoli & Jelmini, Lugano);

preso atto delle repliche 23 novembre 2011 dei ricorrenti e delle dupliche 7 dicembre 2011 del Comune di Massagno (rappr. dal suo Municipio e patrocinato dallo Studio legale Respini Rossi Beretta Piccoli & Jelmini, Lugano) e 4 gennaio 2012 del signor Danilo Gianinazzi, Presidente del Consiglio comunale di Massagno;

letti ed esaminati gli atti;

premesso che, in applicazione dell'art. 51 LPAm, i ricorsi sono stati congiunti per l'istruttoria e vengono qui evasi con un unico pronunciato per identità di oggetto ed economia di giudizio;

ritenuto,

IN FATTO:

- A. Nel corso della seduta 29 marzo 2010 il Consiglio comunale di Massagno ha approvato il MM no.2112 comprensivo -tra l'altro- della convenzione con il Comune di Lugano del 27 ottobre 2008 per la pianificazione intercomunale del comparto "trincea ferroviaria" di Lugano-Massagno (TriMa), apportando al secondo capoverso del pto.2.1 della stessa il seguente emendamento

proposto dalla maggioranza della Commissione delle petizioni e fatto proprio dal Municipio (cfr. copia MM, testo convenzione, rapporti commissionali e verbale risoluzioni e verbale discussioni seduta agli atti):

"A tal fine si fa riferimento agli atti del Masterplan Città Alta, in particolare ai relativi Piano generale, Piano degli azzonamenti, Piano del traffico e Piano del paesaggio, ritenuto come gli stessi hanno una valenza solo indicativa, in quanto peraltro non ancora comprensivi delle sopraggiunte, ed al momento attuale non ancora conosciute, esigenze di SUPSI e FFS, principali fruitori e proprietari del comparto".

- B. Contro la summenzionata decisione del legislativo comunale di Massagno alcuni cittadini hanno inoltrato ricorso, dapprima dinanzi al Consiglio di Stato, che -per quanto ricevibile- l'ha respinto con ris.gov. no.4752 del 22 settembre 2010, e in seguito dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo che l'ha a sua volta respinto con sentenza no.52.2010.394/469 del 13 aprile 2011.
- C. Dopo la decisione del Consiglio comunale e nelle more della menzionata procedura ricorsuale, con decisione 14 giugno 2010 anche il Consiglio comunale della Città di Lugano ha approvato la citata convenzione, apportando però a sua volta alcuni emendamenti.

In primo luogo esso ha inserito i due seguenti nuovi paragrafi nelle considerazioni preliminari della convenzione:

- > Il "Tavolo TriMa" ha coinvolto nell'aprile 2009 le FFS Immobili, maggiore proprietario fondiario del comparto Città Alta, ed è emersa l'ipotesi di realizzare, nel contesto della pianificazione intercomunale, un progetto di ampia portata per lo sviluppo di tutto l'agglomerato urbano: un "Campus universitario della Città Alta", che permettesse in particolare l'insediamento della scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (SUPSI).*
- > con risoluzione 6 luglio 2009, risp. 8 luglio 2009 il Municipio di Massagno e il Municipio di Lugano hanno stabilito quanto segue: i Municipi dei Comuni di Lugano e Massagno, consci della grande opportunità che si presenta per uno sviluppo qualitativo della Città Alta e a favore degli importanti investimenti che si stanno effettuando nel nodo della stazione FFS, concordano e si impegnano ad allestire, qualora la SUPSI decidesse per questa opzione, in tempi rapidi una variante pianificatoria del comparto nord della Città Alta, che permetta l'attuazione dell'ipotesi di un capo universitario SUPSI verso la "trincea ferroviaria" di Massagno, integrando a tale scopo nel perimetro PR-TriMa anche l'ala nord della ZP4 (stazione di Lugano)".*

In secondo luogo il Consiglio comunale di Lugano ha poi integrato l'emendamento precedentemente adottato dal Consiglio comunale di Massagno all'art. 2, rilevando (vedi Rapporto 18 maggio 2010 della Commissione della pianificazione) che *"con tale emendamento il Consiglio comunale di Massagno ha espressamente limitato la valenza del Masterplan, come peraltro proposto concordemente dai due Municipi nei rispettivi messaggi, ove hanno esplicitamente confermato che oggetto del PR-TriMa sarà unicamente il modulo 2 senza collegamento viario verso l'uscita autostradale Lugano-Nord*

(modulo 3)", e condividendo "l'utilità di aggiornare la convenzione sottoscritta dai Municipi di Lugano e Massagno nel mese di ottobre del 2008, proprio per tener conto degli eventi accaduti dopo la sua sottoscrizione.

Per garantire la massima chiarezza e trasparenza" il Consiglio comunale di Lugano ha quindi operato "una modifica più estesa e articolata della Convenzione per rapporto alla versione già adottata dal legislativo di Massagno:

2. *Pianificazione intercomunale coordinata*

2.1 *Riservata la competenza del Cantone per quanto riguarda la pianificazione e realizzazione delle opere infrastrutturali legate alla Stazione FFS e alla viabilità di ordine superiore, i Comuni si impegnano ad allestire in modo congiunto, coordinato e consensuale i rispettivi PR disciplinanti il comparto definito Masterplan Città Alta – modulo 2 (PR-TriMa).*

A tal fine fanno stato gli atti del Masterplan Città Alta – modulo 2, in particolare i relativi Piano generale, Piano degli azzonamenti e Piano del paesaggio, ritenuto come gli stessi hanno una valenza solo indicativa, in quanto il progetto iniziale, sul quale è stato impostato il Masterplan Città Alta e cioè lo sviluppo di un asse cittadino lungo il quale edificare fabbricati urbani per complessi post-terziari, commerciali e abitativi – è stato integrato con un nuovo progetto di sviluppo di un Campus universitario comprensivo di parco e di edifici scolastici.

2.2 *L'impegno di cui al precedente pto.2.1 vale, tenendo conto della nuova ipotesi progettuale (Campus universitario), per le seguenti componenti della pianificazione di utilizzazione:*

- La destinazione d'uso (azzonamento)

- Gli indici dei singoli comparti

- Il Parco urbano sopra la copertura della "trincea ferroviaria"

Eventuali modifiche, in sede di allestimento dei PR-TriMa, rispetto a tali componenti sono subordinate all'accordo di entrambi i Municipi".

- D. Preso atto delle modifiche di cui sopra, in data 8 giugno 2011 il Municipio di Massagno ha licenziato il MM no.2182 concernente l'allineamento del testo della Convenzione con la Città di Lugano per l'allestimento di un Piano regolatore intercomunale del comparto "trincea ferroviaria" (PR-TriMa) in seguito alle decisioni dei rispettivi Consiglio comunali (cfr. copia MM e documentazione allegata).
- E. Conformemente ai disposti di legge la proposta municipale è stata demandata per esame alla Commissione delle petizioni, la quale in data 1.settembre 2011 ha rimesso due distinti rapporti (cfr. copia rapporti commissionali agli atti):
- rapporto di maggioranza che aderisce alla proposta municipale;
 - rapporto di minoranza che, sollevando tutta una serie di argomentazioni e obiezioni, propone l'adozione di un nuovo testo della convenzione che potrà condurre una pianificazione senza pregiudizi, trasparente e collaborativa, e soprattutto spedita ed efficiente.
- F. Riunito in seduta ordinaria 12 settembre 2011 il Consiglio comunale di Massagno ha proceduto -tra l'altro- all'esame del MM no.2182.

Dopo ampia e approfondita discussione, respinta inizialmente con 7 voti favorevoli e 19 contrari (presenti al momento del voto 26 consiglieri) la proposta di non entrata in materia con conseguente rinvio del MM al Municipio, il legislativo comunale ha approvato singolarmente, sempre con lo stesso risultato (19 voti favorevoli, 5 contrari e 2 astenuti), tanto i due nuovi paragrafi inseriti nelle considerazioni preliminari della convenzione, quanto le modifiche apportate agli art. 2.1 e 2.2 della medesima.

In votazione finale la convenzione così modificata è poi stata approvata con 19 voti favorevoli e 7 contrari (cfr. copia verbale discussioni seduta agli atti).

In applicazione dell'art. 74 cpv.1 LOC, tutte le risoluzioni adottate nel corso della seduta sono state oggetto di pubblicazione agli albi comunali a decorrere dal 15 settembre 2011 (cfr. copia avviso pubblicazione risoluzioni agli atti).

- G. Contro la decisione sovraesposta si sono aggravati davanti a questo Consiglio, con i separati ricorsi citati in ingresso, il signor Francesco Rizzello, rispettivamente i signori Domenico Zucchetti e Claudio Bernasconi, tutti domiciliati a Massagno.

Il signor Rizzello chiede l'annullamento dell'intera convenzione, sollevando in primo luogo una presunta violazione della garanzia della proprietà (art. 26 Cost.) e della parità di trattamento (art. 8 Cost.), in qualità di proprietario di un fondo posto nel comparto interessato dalla nuova pianificazione e che non è stato chiamato in causa nell'allestimento del Masterplan, adducendo di essere gravemente danneggiato dai contenuti – a suo giudizio confusi- della convenzione.

Egli rileva altresì un'incoerenza e numerosi errori tanto nella convenzione che nei piani ai quali la medesima fa riferimento, ciò che condurrà inevitabilmente a una pianificazione di durata irragionevole.

A loro volta i signori Domenico Zucchetti e Claudio Bernasconi chiedono che si stabilisca che la convenzione è in contrasto con le norme di legge e che la medesima sia ritornata al Comune affinché provveda alle necessarie modifiche.

A sostegno della loro posizione, i ricorrenti sollevano tutta una serie di censure e più precisamente che:

- la convenzione in esame è un atto organizzativo con il quale i Consigli comunali modificano la competenza municipale in materia pianificatoria, demandandola a un Tavolo TriMa.

Inoltre essa limita l'apprezzamento del Municipio, imponendo delle soluzioni pianificatorie (art. 2);

- senza la convenzione, il Municipio di Massagno può considerare tutte le osservazioni presentate, senza dovere pensare alla posizione di Lugano.

Con la convenzione si introduce invece un veto dell'altro Municipio;

- i contenuti del Masterplan non sono mai stati sottoposti alla popolazione; ciò significa che gli stessi dovranno essere comunque accettati dal Municipio anche se non vi è stata un'analisi e una consultazione;
- con la convenzione è stato il Consiglio comunale e non il Municipio a decidere sulla pianificazione, senza però avere sentito il parere dei cittadini e dei proprietari interessati e senza avere soppesato gli interessi pubblico in gioco.

La convenzione attribuisce pertanto delle competenze all'organo legislativo in materia di pianificazione, quando invece la competenza è del Municipio che la deve esercitare secondo tempistiche precise;

- la convenzione non solo prescrive soluzioni pianificatorie, ma indica pure che queste ultime sono state concordate preliminarmente con il maggior proprietario immobiliare e con un ente che è interessato a installarsi.

Ancora prima di parlare con tutti i proprietari e con la popolazione, il legislativo ha deciso in quale direzione debba orientarsi la pianificazione e quali soluzioni adottare;

- la convenzione stravolge totalmente l'organizzazione della pianificazione prevista dalla legge, dando la preferenza a un proprietario e a un ente, ancora prima di sentire la popolazione, includendo il piazzale stazione nel perimetro pianificatorio della trincea e non in quello della stazione, creando disparità di trattamento tra i proprietari (FFS Immobili e SUPSI sono stati consultati e sono stati citati nella convenzione o negli allegati, mentre che tutti gli altri proprietari non sono ancora stati sentiti, inclusi quelli per cui il Masterplan prevede l'abbattimento delle costruzioni e l'espropriazione, con conseguenti perdite economiche importanti);
- l'art. 7 della convenzione istituisce un obbligo di presentare domande di costruzione nel comprensorio del Tavolo TriMa, ciò che porterà all'impossibilità per i proprietari del quartiere Pasquee di costruire e/o rinnovare le loro abitazioni;
- conflitti o errori di pianificazione da fare valere solo alla fine della procedura comportano il rischio che la procedura pianificatoria medesima debba essere rifatta e duri quindi più a lungo, ciò che non appare compatibile con la garanzia della proprietà.
Inoltre vi sono proprietari che, a seguito della convenzione di pianificazione, si vedranno bloccate le domande di costruzione, con conseguente danno finanziario rilevante.

Delle ulteriori argomentazioni addotte dai ricorrenti si dirà -per quanto necessario- nei considerandi in diritto.

- H. Con separate prese di posizione 17 ottobre 2011 il signor Danilo Gianinazzi, Presidente del Consiglio comunale di Massagno, si è limitato a trasmettere il verbale delle discussioni della seduta.

- I. Con atti di risposta 19 ottobre 2011 il Comune di Massagno (rappr. dal suo Municipio e patrocinato dallo Studio legale Respini Rossi Beretta Piccoli & Jelmini, Lugano), ha invece postulato l'irricevibilità e in subordine la reiezione del gravame, con puntuali argomentazioni di fatto e diritto sul cui contenuto si dirà -per quanto necessario- nei considerandi successivi.
- L. Nei rispettivi allegati di replica 23 novembre 2011 e di duplica 7 dicembre 2011 e 4 gennaio 2012, le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle rispettive argomentazioni e conclusioni.

Dei singoli elementi adottati a sostegno delle rispettive posizioni si dirà - nella misura del necessario ai fini dell'evasione del presente gravame- nei considerandi in diritto.

considerato,

IN DIRITTO:

1. La competenza decisionale di questo Consiglio a dirimere le vertenze risulta dall'art. 209 lett.a LOC.

Pacifica è la legittimazione attiva dei ricorrenti, cittadini di Massagno, in applicazione dell'art. 209 LOC.

I ricorsi, interposti nei termini di legge (art. 213 cpv.2 LOC e 46 cpv.1 LPAm), sono ricevibili in ordine e possono pertanto essere evasi sulla base degli elementi acquisiti agli incarti, senza necessità di dovere procedere a ulteriori atti istruttori (art.18 LPAm).

2. In sede di replica 23 novembre 2011 i signori Zucchetti e Bernasconi chiedono che sia verificata l'eventuale esistenza di un motivo di esclusione dalla presente risoluzione del Consigliere di Stato, direttore del Dipartimento del territorio (DT), avendo quest'ultimo sottoscritto il 7 settembre 2007, quale membro della Delegazione delle Autorità, la risoluzione di approvazione del Masterplan "Città Alta" elaborato dal Gruppo Interdisciplinare Linkage (cfr. copia risoluzione agli atti).

Dopo attenta analisi della situazione, questo Consiglio ritiene che pur ponendosi il quesito, allo stesso deve essere dato risposta negativa alla luce, in particolare, della sentenza no.52.2010.394/469 del 13 aprile 2011, con la quale il Tribunale cantonale amministrativo ha confermato -senza riscontrare irregolarità sulla questione sollevata in questa sede dai ricorrenti- l'agire del Consiglio di Stato quale organo decisionale, di cui era peraltro già membro lo stesso direttore del DT, nell'ambito dell'evasione dell'allora gravame interposto contro la decisione del Consiglio comunale di Massagno che ha approvato la convenzione per la realizzazione di un Piano regolatore intercomunale del comparto "trincea ferroviaria" con il Comune di Lugano nell'ambito dell'attuazione del Masterplan Città Alta (Modulo 2).

Di conseguenza non si ravvisano in questa sede gli estremi per escludere dalla presente risoluzione il consigliere Borradori, direttore del DT.

3. Prima di entrare nel merito della vertenza, giova poi porre l'accento sul fatto che oggetto della contestata decisione 12/15 settembre 2011 del Consiglio comunale di Massagno, non può essere l'adozione dell'intera convenzione con la Città di Lugano per l'allestimento di un Piano regolatore intercomunale del comparto "trincea ferroviaria" (PR-TriMa), quanto unicamente l'allineamento del suo testo a seguito di alcuni emendamenti approvati dal Consiglio comunale di Lugano nel corso della seduta 14 giugno 2010.

Trattasi, infatti, di una decisione che riguarda soltanto l'inserimento di due nuovi paragrafi nelle considerazioni preliminari della convenzione, rispettivamente che apporta delle modifiche agli art. 2.1 e 2.2 della medesima.

Ciò ha come conseguenza che, per quanto dal punto di vista strettamente formale la convenzione sia stata effettivamente approvata anche nel suo complesso con le modifiche di cui sopra (cfr. copia MM no.2182 e verbale seduta 12 settembre 2011 agli atti), in realtà con l'approvazione complessiva il legislativo comunale di Massagno non ha fatto altro che confermare –per la parte non modificata della convenzione- quanto già precedentemente risolto il 29 marzo 2010 e avvalorato in sede ricorsuale tanto dal Consiglio di Stato (ris.gov. no.4572 del 22 settembre 2010) quanto dal Tribunale cantonale amministrativo (sentenza no.52.2010.394/469 del 13 aprile 2011).

La constatazione di cui sopra ha pertanto come effetto che, in questa sede, i ricorrenti non possono più chiedere l'annullamento dell'intera convenzione approvata, ma unicamente l'annullamento delle modifiche apportate alla stessa e approvate dal Consiglio comunale di Massagno con il MM no.2182.

4. Detto questo, per costante giurisprudenza, le decisioni del legislativo comunale non sono annullabili soltanto quando risultano sostanzialmente contrarie a norme della costituzione, di leggi o di regolamenti (art. 212 lett.a LOC), ma anche quando scaturiscono da processi decisionali carenti che non garantiscono una libera e consapevole espressione del voto (art. 212 lett.b-e LOC).

Presupposto irrinunciabile di una libera e consapevole espressione del voto è però un'oggettiva ed esaustiva informazione sul tema posto in deliberazione.

Un'adeguata conoscenza dell'oggetto in discussione è, infatti, garanzia di correttezza della decisione adottata (STA 52.2010.394/469 del 13 aprile 2011 in re E. e Ilcc; STA 52.2009.321/351 del 15 dicembre 2009 in re C. e Ilcc; STA 52.99.00326 del 15 marzo 2000 in re B. e Ilcc; RDAT I-1999 no.2).

Il compito principale di informare l'organo legislativo comunale compete al municipio.

Quest'ultimo vi provvede attraverso la presentazione di messaggi (in seguito MM) che devono essere i più esaustivi possibili, in quanto lo scopo degli stessi è proprio quello di orientare in modo esauriente i membri dell'organo legislativo e ciò affinché questi ultimi possano poi decidere in un secondo momento con piena cognizione di causa (STA 52.2009.453 del 25 agosto 2010 in re S. e llcc; STA 52.2009.321/351 del 15 dicembre 2009 in re C. e llcc; STA 52.99.00326 del 15 marzo 2000 in re B. e llcc; RDAT I-1996 no.2). Spetta poi alla o alle commissioni il compito di sottoporre tali proposte a una verifica critica volta ad approfondire la conoscenza dell'oggetto (art. 56 cpv.2 LOC).

L'ultimo approccio di tipo cognitivo è quindi lasciato alla discussione che precede la deliberazione vera e propria da parte del consesso.

Anche il sindaco e i municipali possono parteciparvi (art. 28 cpv.3 e 55 cpv.3 LOC) allo scopo di chiarire e completare le motivazioni alla base della proposta di deliberazione sottoposta all'organo legislativo (STA 52.2010.394/469 del 13 aprile 2011 in re S. e llcc; STA 52.2009.453 del 25 agosto 2010 in re S. e llcc; STA 52.99.00326 del 15 marzo 2000 in re B. e llcc; RDAT I-1995 no.1).

Informazioni carenti o errate contenute nel MM che il municipio sottopone al legislativo comunale possono determinare l'annullamento della decisione che ne è scaturita soltanto se il difetto è di natura tale da giustificare la conclusione che l'organo deliberante ne è stato fuorviato o non ha comunque potuto determinarsi con la necessaria cognizione di causa (STA 52.2010.394/469 del 13 aprile 2011 in re S. e llcc; STA 52.2009.453 del 25 agosto 2010 in re S. e llcc; STA 52.2009.321/351 del 15 dicembre 2009 in re C. e llcc; STA 52.2009.46 del 22 settembre 2009 in re W.; STA 52.99.00326 del 15 marzo 2000 in re B. e llcc; RDAT I-1999 no.2).

5. Dalla documentazione agli atti emerge in maniera chiara che il Consiglio comunale di Massagno ha approvato il MM no.2182 sulla base di una documentazione completa (cfr. copia MM e rapporti commissionali agli atti) e al termine di un approfondito dibattito plenario nel corso del quale ogni consigliere -tra cui anche i qui ricorrenti Zucchetti e Bernasconi- hanno potuto porre domande, sollevare dubbi, esternare critiche e ricevere informazioni sufficientemente dettagliate su quanto messo in votazione (cfr. copia verbale discussioni seduta).

Il tutto senza poi dimenticare che lo stesso organo comunale era già stato chiamato una prima volta a disquisire (soprattutto per la parte non modificata della convenzione) sull'importante tema, discussione poi sfociata nell'approvazione del MM no.2112, confermata tanto dal Consiglio di Stato quanto dal Tribunale cantonale amministrativo, e che pertanto al momento della discussione del 12 settembre 2011 l'oggetto nelle sue linee più importanti era ben noto a tutti i presenti.

6. Ribadite le argomentazioni già sviluppate con la ris.gov. no.4752 del 22 settembre 2010, peraltro confermata dal Tribunale cantonale amministrativo con la sentenza no.52.2010.394/469 del 13 aprile 2011, occorre ora procedere ad esaminare le censure sollevate dai ricorrenti.

Preliminarmente giova tuttavia ricordare due aspetti importanti.

Il primo è che il Masterplan Città Alta cui fa riferimento la contestata convenzione approvata dal Consiglio comunale di Massagno non è un Piano definito dalla legge e quindi come tale non è soggetto a una specifica procedura di approvazione.

Trattasi, infatti, di uno studio di base (o di indirizzo) e non di uno strumento pianificatorio; ciò non impone che lo stesso sia soggetto alla procedura di partecipazione e informazione alla popolazione così come stabilito dagli art. 4 LPT e 4 Lst.

Procedura di informazione sul Masterplan che comunque è stata effettuata con la serata informativa del 3 ottobre 2002 voluta per esporre gli studi intrapresi nell'ambito della pianificazione della "trincea ferroviaria" (cfr. documento convocazione agli atti) e soprattutto prima della sua adozione il 20 settembre 2006 (cfr in questo senso il documento informativo allestito dall'arch. Campi agli atti).

Di riflesso il Masterplan non esplica altresì proprio per la sua natura gli effetti e i vincoli stabiliti dalle disposizioni della LPT e della Lst per i Piani. Quest'ultimo aspetto di indirizzo e non di vincolo emerge poi chiaramente anche dal testo stesso del secondo capoverso modificato dell'art. 2.1 della convenzione.

7. A quanto sopra va aggiunto che, come peraltro ricordato anche dal Tribunale cantonale amministrativo nella summenzionata sentenza del 13 aprile 2011, con l'approvazione della contestata convenzione, e quindi anche delle sue successive modifiche, il legislativo comunale di Massagno non ha adottato alcun Piano regolatore, ma semplicemente una convenzione relativa al suo allestimento, con dei concetti di indirizzo generale di organizzazione territoriale del comparto "trincea ferroviaria", inseriti nel Masterplan Città Alta, e frutto di accordi intervenuti tra i Comuni di Massagno e Lugano (scelta opportunistica) che hanno permesso di coinvolgere i maggiori proprietari dei sedimi interessati (in primis le FFS) e di individuare i principali futuri utilizzatori (in primis la SUPSI).

Il tutto senza dimenticare che a questo stadio delle cose si è ben lungi dall'essere confrontati con un atto pianificatorio ai sensi della legge.

Resta pertanto riservata la procedura pianificatoria che i due Comuni dovranno intraprendere e che potrà portare anche a un risultato diverso rispetto a quello contenuto nella convenzione medesima e nel Masterplan.

Infatti, oltre all'iter partecipativo della popolazione, che permetterà già in una prima fase di appurare la validità e il sostegno alle idee e agli obiettivi sin qui maturati dai due Comuni interessati, vi sarà poi la verifica da parte del

competente Dipartimento del territorio (esame preliminare), come pure l'esame commissionale degli organi legislativi comunali che saranno infine chiamati ad adottare il PR intercomunale.

Inammissibile, a questo stadio è pertanto la censura sollevata dai ricorrenti circa un loro mancato coinvolgimento, tanto quale popolazione quanto come proprietari di fondi interessati dalla futura pianificazione, nella definizione degli indirizzi contenuti nella convenzione, rispettivamente nell'allestimento del Masterplan.

Questo perché al momento attuale, sia i contenuti sia le giustificazioni di questo Piano regolatore intercomunale relativo al comparto "trincea ferroviaria" di Lugano-Massagno (TriMa) non sono ancora definitivi, in quanto **la contestata decisione verte unicamente sul principio di avviare l'elaborazione di un Piano ai sensi della LPT**, il quale dovrà evidentemente essere posto in consultazione pubblica prima di dare avvio alla procedura formale per la sua adozione.

8. Contrariamente quindi a quanto sostenuto in particolare dai signori Zucchetti e Bernasconi, la contesta decisione del Consiglio comunale di Massagno non stravolge l'organizzazione della pianificazione prevista dalla legge.

In primo luogo perché non vengono assolutamente modificate le competenze procedurali e decisionali del Municipio in materia pianificatoria (cfr. in questo senso l'art. 5 della convenzione), visto che il Tavolo TriMa non è un organo istituzionale dotato di competenze decisionali, ma semplicemente un organismo tecnico incaricato della conduzione e del coordinamento di tutti i lavori pianificatori, composto da due rappresentanti per ogni Comune, designati dal rispettivo Municipio (art. 3.1. e 3.2 della convenzione)

Tutte le decisioni rimangono pertanto interamente assegnate agli organismi designati dalla legge (cfr in questo senso gli art. 4 e 5 della convenzione).

Decade pertanto anche l'altra censura sollevata dai ricorrenti secondo cui con la convenzione si introduce un veto dell'altro Municipio.

Il disposto di cui all'art. 2.2 ultima frase della convenzione deve, infatti, essere visto unicamente quale indirizzo per assicurare il necessario coordinamento dei rispettivi piani di utilizzazione dei due Comuni.

Piano che, come indicato in precedenza, dovranno poi essere oggetto di consultazione e presentazione alla popolazione nel pieno rispetto delle disposizioni di legge applicabili in materia

Non da ultimo, per quanto attiene agli indirizzi pianificatori inseriti nella contestata modifica della convenzione, trattasi a ben vedere di indirizzi che, oltre a non essere vincolanti, sono il frutto dell'accordo dei Municipi dei due Comuni interessati dopo avere coinvolto i maggiori proprietari dei sedimi interessati (FFS Immobili in particolare) e individuato i principali futuri utilizzatori (in primis la SUSPI), e sono stati avallati anche dai rispettivi legislativi, e come tali sono da considerare quali scelte politiche

opportunistiche di indirizzo della futura pianificazione del comparto "trincea ferroviaria".

Pianificazione che, come indicato a più riprese in precedenza, sarà soggetta a tutte le disposizioni previste dalla legge, ciò che garantirà –tra le altre cose- il rispetto del principio costituzionale della parità di trattamento tra i cittadini (proprietari) interessati come pure il rispetto della proprietà privata eventualmente interessata dalla futura pianificazione del comparto.

Il tutto, senza poi dimenticare che in data 27 ottobre 2011 presso la Cancelleria comunale di Massagno sono state depositate 567 firme di cittadini che hanno aderito al referendum lanciato proprio contro la decisione del legislativo comunale sul MM no.2182 (cfr. copia dichiarazione ricevuta referendum agli atti).

Referendum che, una volta cresciuta in giudicato la presente risoluzione dovrà seguire il suo corso conformemente ai disposti della LOC.

9. Sulla base di quanto esposto in precedenza, per quanto ammissibili, i gravami devono essere respinti con conseguente conferma della decisione 12/15 settembre 2011 del Consiglio comunale di Massagno relativa all'approvazione del MM no.2182.

Spese e tassa di giustizia seguono la soccombenza (art. 28 LPAmM).

Al Comune di Massagno (patrocinato da un legale) deve inoltre essere riconosciuta un'indennità a titolo di ripetibili, da porre a carico del ricorrenti (art. 31 LPAmM).

PER QUESTI MOTIVI:

viste la LOC, la Cost., la LPT, la Lst, la LPAmM, la giurisprudenza vigente in materia e ogni altra norma in concreto applicabile;

su proposta del Servizio dei ricorsi,

DECIDE:

1. **Per quanto ammissibili, i ricorsi sono respinti.**

§ Di conseguenza è confermata la decisione 12/15 settembre 2011 del Consiglio comunale di Massagno relativa all'allineamento del testo della Convenzione con la Città di Lugano per l'allestimento di un Piano regolatore intercomunale del comparto "trincea ferroviaria" (PR-TriMa) in seguito alle decisioni dei rispettivi Consigli comunali (MM no.2182)

2. Spese e tassa di giustizia per complessivi fr. 600.-- (seicento) sono poste a carico dei ricorrenti, in ragione di fr. 200.-- (duecento) a carico del signor Francesco Rizzello e fr. 400.-- (quattrocento) a carico dei signori Domenico Zucchetti e Claudio Bernasconi in solido.

Al Comune di Massagno deve inoltre essere riconosciuta un'indennità a titolo di ripetibili per complessivi fr. 900.-- (novecento) da porre a carico in ragione di fr. 300.-- (trecento) al signor Francesco Rizzello e di fr. 600.--

(seicento) solidalmente ai signori Domenico Zucchetti e Claudio Bernasconi.

3. Contro la presente decisione è data facoltà di ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, Lugano, nel termine di 15 giorni dall'intimazione.

4. Intimazione:

- al signor Francesco Rizzello, Via Madonna della Salute 15, 6900 Massagno;
- ai signori Domenico Zucchetti e Claudio Bernasconi, per il tramite del signor Domenico Zucchetti, Via Trevano 7A, 6900 Lugano;
- al Municipio di 6900 Massagno, per il tramite dello Studio legale Respini Rossi Beretta Piccoli & Jelmini, CP 6316, 6901 Lugano;
- al signor Danilo Gianinazzi, Via Cabione 10, 6900 Massagno.

Comunicazione:

- al Servizio proponente (4).

PER IL CONSIGLIO DI STATO
Il Presidente:
M. Borradori

Il Cancelliere:
G. Gianella